



LEGAMBIENTE
LEGAMBIENTE FIRENZE O.d.V.

VIA G. ORSINI, 44 • 50126 FIRENZE • TEL. 055.6810330 • FAX 055.6811620
Email: info@legambientefirenze.it C.F. 94038430487

Al Sindaco del Comune di Firenze

Direzione Urbanistica

piazza San Martino n.2
50122 Firenze

Oggetto: presentazione di osservazioni all' adozione del R.U.C. - DELIBERAZIONE N. 2014/C/00025

Preso visione della delibera in oggetto, con cui viene adottato - ai sensi della L.R. 1/2005 art. 17 - il Regolamento Urbanistico del Comune di Firenze, ed in particolare presa visione delle N.T.A. – Allegato B1, facente parte integrante della stessa, il sottoscritto Lorenzo Cecchi (c.f. CCCLNZ80B21D575V), nato a Fiesole il 21.2.1980 e residente a Firenze in Via delle Montalve n. 2, non in proprio ma in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione Legambiente Firenze (c.f. 94038430487) con sede in Firenze, Via Giampaolo Orsini n. 44,

Visti

1. l'art. 64 “sub-sistema dei fiumi Arno, Greve e del torrente Ema” par.7;
2. l'art. 68 “sub-sistema della pianura coltivata”, parr. 3 e 7;
3. l'art. 69 “sub- sistema della collina coltivata”, parr. 2 e 6;
4. l'art. 70 “sub-sistema del bosco”, parr. 2 e 7;
5. l'art. 73 - ambito del nucleo storico (zona A), parr. 4 e 5;
6. l'art.74 - ambito dei tessuti compatti di formazione otto-novecentesca (zona A), parr. 3 e 4;
7. l'art.75 - ambito dei centri storici minori/borghi storici (zona A), par. 3;
8. l'art. 76 - ambito dell'insediamento recente (zona B), par. 3

Rilevato che

- dalle sopra indicate norme si evincono limitazioni generalizzate all'installazioni di impianti fotovoltaici e serre solari, ed in particolare:

i) le serre solari sono – senza adeguata motivazione – equiparate alle verande, nonostante la ben nota diversità di funzione;

ii) se ne prevede l'ammissibilità, nei sub-sistemi indicati agli artt. 74, 75 e 76, “solo su fronti prospicienti la pubblica via”, limitandone così fortemente l'utilizzo, mentre negli altri sub-sistemi, connotati da ben differenti caratteristiche morfologiche e paesaggistiche se ne esclude *tout court* l'ammissibilità, escludendo dunque la possibilità di valutazioni caso per caso;

iii) anche all'interno dei singoli sub-sistemi non compare alcuna distinzione, in tema di ammissibilità o meno delle serre solari, fra categorie di edifici, in quanto la realizzazione di tali opere di edilizia sostenibile viene condizionata alle stesse limitazioni (vere e proprie preclusioni, in alcuni casi) in tutte le categorie, ivi compreso il c.d. “edificato recente”;

iv) anche per ciò che riguarda gli impianti fotovoltaici si è optato per l'esclusione di ogni valutazione che, caso per caso, tenesse conto delle concrete caratteristiche dell'edificio, nonché per una non motivata equiparazione di ogni tipologia di impianto, senza fare distinzione fra impianti da collocarsi a terra e sui tetti, o fra singole tipologie di impianto, anche in ragione dell'impatto paesaggistico ed ambientale;

v) con riferimento al sub-sistema della pianura coltivata (art. 68), si sono previste eccessive ed irragionevoli limitazioni, ed in particolare che “*L'installazione di pannelli fotovoltaici e solari è ammessa esclusivamente per le esigenze domestiche e delle imprese agricole, privilegiando la collocazione a terra* [senza un'adeguata motivazione, considerando che la collocazione a terra determina consumo di suolo, n.d.r.] *e comunque con una attenta ed integrata progettazione in relazione alle caratteristiche dell'immobile e alle visuali intercettate:*

- *escludendo il mero appoggio sulla copertura dei pannelli;*

- *non interessando falde di copertura prospicienti strade e spazi pubblici in generale;*

- *occupando la superficie della falda per non più del 30%;*

- *integrando il pannello con mascheratura dei telai, o con forme e materiali evoluti, di valenza estetica;*

, *senza adeguata motivazione, espresso preferenza per l'installazione degli impianti a terra (con conseguente consumo di suolo), ed imponendo una serie di prescrizioni “;*

vi) anche nel subsistema di cui all'art. 74 ambito dei tessuti compatti di formazione ottonevicesca (zona A) viene prevista la notevole limitazione, ed in particolare si prevede che “*non è consentito installare pannelli solari e fotovoltaici su falde di copertura principali* [senza che neppure venga chiarito cosa si intenda per “falde di copertura principali”, n.d.r.]. *Gli impianti devono risultare complanari rispetto all'andamento della falda impiegando adeguate soluzioni tecnologiche tese a mascherare gli eventuali telai. Serbatoi o altri accessori devono essere posti all'interno”;*

vii) nei sub-sistemi indicati agli artt. 64 e 73, invece, si condiziona l'intervento al divieto di modificare l'aspetto esteriore dei luoghi: ciò, che appare adeguato per gli interventi nel centro storico (art. 73), meno lo è per gli interventi ricadenti in diverso sub-sistema;

viii) nei subsistemi indicati agli artt. 69 e 70, invece, il divieto è assoluto, senza operare alcuna distinzione,

considerato che

- la L.R. Toscana n. 1/2005 in virtù del combinato disposto degli artt. 37 e 146, promuove ed incentiva l'edilizia sostenibile, e l'utilizzo di serre solari;

- ai sensi dell'art. 1 della l. 10/1991 le opere relative all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile sono *"equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche"*;

- l' art. 196 del Regolamento Edilizio del Comune di Firenze del 2012, rubricato "Risparmio energetico, sviluppo delle fonti rinnovabili e corretto impiego dell'energia", al comma 4 definisce le serre solari "gli spazi ottenuti mediante la chiusura con vetrata trasparente di logge o terrazze, quando detti spazi chiusi siano unicamente finalizzati al risparmio energetico e siano conformi alle prescrizioni di cui ai commi successivi", prescrizioni che vengono dettagliatamente enunciate, appunto, dal comma 6 al comma 13 ed al cui rispetto il comma 14 del medesimo articolo lega l'esclusione delle serre solari dal computo della SUL; poi, all'art. 4.2. comma 4 dell'ALL.D del medesimo Regolamento, si prevede che *"sia nelle nuove costruzioni che nell'esistente è opportuno prevedere la realizzazione di serre secondo quanto indicato all'art. 196.5 del presente Regolamento"*;

- il d.lgs. 387/2003, che costituisce attuazione della direttiva 2001/77/CE emanata al fine di contrastare il cambiamento climatico, all'art. 12 prevede che gli impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili (come quelli fotovoltaici) sono di pubblica utilità ed indifferibili e urgenti;

- il favore legislativo per l'installazione di siffatti impianti emerge anche a livello regionale dall'art. 80 della l.r. Toscana 1/2005 e dalla L.R. Toscana 39/2005, è evidenziato nel caso di rispetto . da parte dell'impianto – delle caratteristiche individuate dall'art. 11 comma 3 del d.lgs. 115/2008, per i quali sussiste un regime autorizzatorio agevolato;

considerato altresì che

- l'Unione Europea, nel 2013 ha adottato la strategia Clima Energia (20-20-20) obbligandosi a ridurre le emissioni del 20% entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990, approntando altresì una roadmap per il 2050 per la progressiva decarbonizzazione dell'economia con impegno alla riduzione del gas serra dell'80% entro il 2050 intensificando lo sforzo fino al 2020;

- tale obiettivo appare di primaria importanza, e viene perseguito attraverso la valorizzazione e l'incentivazione dell'utilizzo di impianti di produzione di energia attraverso fonti rinnovabili e la promozione dell'edilizia sostenibile;

- le norme adottate, pur non ponendosi astrattamente in contrasto con tali obiettivi e con la normativa sopra citata, hanno l'effetto di comprimere la loro concreta realizzazione ed applicazione;
- esse infatti appaiono finalizzate a perseguire unicamente il (pur condivisibile) interesse pubblico alla conservazione dell'aspetto estetico degli edifici, interesse che potrebbe essere comunque perseguito attraverso norme che – in luogo di un'illegittima equiparazione fra zone, edifici e tipologie di impianti diverse – consentissero, nell'ambito di una tutela graduata e differenziata, all'Amministrazione una valutazione caso per caso della compatibilità degli interventi richiesti;
- in ogni caso, limitazioni così rilevanti alla facoltà di installare impianti fotovoltaici e realizzare serre solari avrebbero dovuto essere supportate da un'adeguata motivazione, svolta anche alla luce di una congrua istruttoria tecnica che prendesse in considerazione le diverse tipologie di impianti e le tecnologie allo stato attuale utilizzabili;

chiede

a Codesta Spettabile Amministrazione, in accoglimento alla presente osservazione, ed a parziale modifica degli articoli sopra citati;

1. Di eliminare l'equiparazione fra verande e serre solari, adottando per queste ultime un'apposita e distinta disciplina;
2. Ove ritenuto di dover equiparare le serre solari alle verande, motivare congruamente tale scelta;
3. Consentire – entro i limiti che l'art. 196 del Regolamento Edilizio del 2012 prevedeva – la realizzazione di serre solari nel sub-sistema di cui all'art. 68 (pianura coltivata);
4. Rivalutare la possibilità di consentire la realizzazione di serre solari con riferimento all'edificato recente, al di fuori delle limitazioni attualmente previste e purchè nel rispetto dell'art. 196 R.E., nei sub-sistemi di cui agli artt. 64, 74 e 75, mantenendo le suddette limitazioni unicamente per il sub-sistema del centro storico (art. 73);
5. Introdurre in ogni caso delle diversificazioni di disciplina, nell'ambito di tutti i sub-sistemi sopra indicati, a seconda della tipologia di edificio, e motivare adeguatamente le relative opzioni, valutando altresì la possibilità di rivedere i divieti assoluti di cui agli artt. 69 e 70;
6. Modificare l'art. 74 nella parte in cui prevede limitazioni all'installazione di impianti fotovoltaici: in via subordinata, eliminare la previsione relativa alle “falde di copertura principali”;
7. Eliminare o quantomeno ridurre le limitazioni all'installazione degli impianti fotovoltaici previste dall'art. 68, ed in particolare rivedere la disposizione di “preferenza” per gli interventi a terra;
8. Rivalutare la possibilità di consentire, sia pure con rigide limitazioni, l'apposizione di impianti sul tetto nei sub-sistemi nei quali essa viene radicalmente preclusa;

9. Introdurre delle differenziazioni a seconda della tipologia di edificio nel quale realizzare detti impianti, consentendone la realizzazione con minori limitazioni nel caso di edificato recente;
10. Prevedere in ogni caso la possibilità per l'Amministrazione di valutare caso per caso la fattibilità e la compatibilità degli interventi con gli interessi tutelati.

Firenze 14 luglio 2014

In Fede

Lorenzo Cecchi
Legambiente Firenze